

# News



## Lo sport entra nella Costituzione

20 settembre 2023 è una data storica per lo Sport.

Con la seconda e ultima deliberazione da parte della Camera dei deputati, è terminato l'iter legislativo per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 715-B che inserisce lo sport in Costituzione.

La Camera ha approvato all'unanimità la modifica all'art. 33 della Costituzione introducendo il nuovo comma «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

L'accesso alla pratica sportiva viene quindi riconosciuto, tutelato e garantito al pari di salute e istruzione.

## IN QUESTO NUMERO

- Focus 2
- Novità legislative 2
- Prassi 4
- CCNL 5
- Sentenze 5

## FOCUS

### **Nuove regole per i lavoratori che contraggono il COVID**

Con il decreto legge, 10 agosto 2023, n. 105 (G.U. 10 agosto 2023) è stato abolito l'obbligo di isolamento e autosorveglianza relativamente al Covid.

Da ciò ne discende che:

- chi contrae l'infezione da virus SARSCoV-2 con sintomi è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio;
- chi contrae l'infezione da virus SARSCoV-2 senza sintomi, invece, non è più obbligato all'isolamento e può quindi lasciare il proprio domicilio e recarsi al lavoro, purché rispetti le ormai note precauzioni per evitare la trasmissione del virus.

Proprio perché non è più obbligatorio l'isolamento, la certificazione medica di malattia deve contenere il riferimento alla presenza dei sintomi, al fine di giustificare la inabilità temporanea al lavoro causata dal Covid e di ciò deve essere data evidenza documentale all'Azienda, fornendo la copia cartacea normalmente ad uso esclusivo del lavoratore del certificato medico.

Nel caso di soggetto asintomatico, la dicitura "isolamento da covid" che veniva utilizzata in vigenza della precedente normativa, non solo attualmente non giustifica l'assenza dal lavoro ma la malattia potrebbe anche non essere rimborsata dall'Inps, con la conseguenza che le somme eventualmente anticipate per trattamento di malattia, dovranno essere oggetto di recupero.

In attesa che siano fornite interpretazioni normative, ad oggi non note, in caso di contrazione del virus Covid, è necessario segnalare la presenza di sintomi al Medico di Base affinché possa correttamente redigere il certificato medico, fornendo all'azienda copia dello stesso dalla quale emerga la diagnosi per poter considerare giustificata l'assenza e imputare correttamente la stessa a malattia da Covid con sintomi.

In mancanza della documentazione dalla quale risulti la presenza di sintomi, il Lavoratore sarà invece considerato asintomatico e, pertanto, in base alla nuova normativa, abile al lavoro non essendo più obbligato a restare presso il proprio domicilio. In tale eventualità, il Lavoratore potrà riprendere servizio rispettando le dovute precauzioni.

## **NOVITÀ LEGISLATIVE**

### **DECRETO LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 132, ART. 8 (G.U. 29 SETTEMBRE 2023)**

*Prorogato sino al 31.12.2023 lo smart working per genitori di figli under 14, lavoratori fragili e superfragili*

E' stato prorogato sino al **31 dicembre 2023** il diritto al lavoro agile dei **dipendenti pubblici e privati cosiddetti super fragili** (affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, così come specificamente individuate nel Dm del 4 febbraio 2022, che deve essere opportunamente certificata).

I lavoratori super possono quindi chiedere e ottenere di lavorare in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna riduzione della retribuzione.

Il diritto allo smart working, per questi lavoratori, non è condizionato alla compatibilità della prestazione con il lavoro da remoto, con la conseguenza - di non poco conto - che il Datore di lavoro che riceve tale richiesta e che non ha mansioni "da remoto" alle quali adibire il lavoratore, potrebbe essere tenuto ad esonerarlo dalla prestazione con diritto alla retribuzione piena.

E' confermato sino al **31 dicembre 2023** il diritto allo smart working per i seguenti lavoratori del **settore privato**:

- **genitori con figli under 14**, sempre che l'altro genitore non sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavori;
- **lavoratori fragili**, (che, in base all'accertamento del medico competente, risultino maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell'età o dell'immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità.

In entrambi i casi, il diritto allo smart working richiede la compatibilità del lavoro agile con le caratteristiche dell'attività lavorativa.

Fino alla fine dell'anno, lo smart working può essere svolto anche utilizzando strumenti informatici del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

## AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO DEL 22 SETTEMBRE 2023

È stato approvato il modello dell'**istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi per l'anno 2023 detraibili al 90%**.

Trattasi del contributo previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) in favore delle persone fisiche, che abbiano effettuato interventi agevolati con il Superbonus nella misura del 90% su un immobile adibito ad abitazione principale e che abbiano un reddito relativo all'anno precedente a quello di sostenimento delle spese agevolate non superiore a 15.000,00 euro.

Il contributo riguarda i costi sostenuti dal 01.01.2023 al 31.10.2023.

L'istanza per il riconoscimento del bonus potrà essere **inviata** dal richiedente o dal suo intermediario, delegato al servizio del Cassetto fiscale, **in via telematica** a partire **dal 02.10.2023 sino al 31.10.2023**.

In caso di errore, il contribuente può presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella in precedenza trasmessa. Nel termine del 31.10.2023 è possibile anche presentare istanza di rinuncia.

Il **contributo**, pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un **massimo di 9.600,00 euro**, è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000,00 euro; il limite è ridotto in misura proporzionale in caso anche altri titolari di quote di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto degli interventi, abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile.

Visto l'ammontare delle risorse finanziarie (euro 20.000.000,00), l'Agenzia delle Entrate ha già previsto due ipotesi in caso i contributi richiesti eccedessero le risorse stanziare:

- se il rapporto percentuale tra le risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 10%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all'importo richiesto la percentuale determinata;
- se, invece, il rapporto percentuale tra le risorse finanziarie e l'ammontare dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all'importo richiesto la percentuale del 10%.

Nella seconda ipotesi il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse, sulla base dell'ordine cronologico delle date nelle quali è stato effettuato il primo bonifico in pagamento delle spese a partire dal 01.01.2023.

La **percentuale per la ripartizione dei fondi** sarà comunicata con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate entro il **30.11.2023**.

Il provvedimento, l'istanza e le istruzioni per la compilazione sono reperibile al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-22-settembre-2023-cfp>

## PRASSI

### MINISTERIO DEL LAVORO – VADEMECUM ASSUNZIONI AGEVOLATE

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, in data 15 settembre 2023, una guida aggiornata sulle agevolazioni previste dal nostro ordinamento in caso di assunzione.

La guida contiene le informazioni inerenti:

- l'incentivo under 36 ed under 30;
- l'incentivo donne svantaggiate;
- la decontribuzione sud;
- l'incentivo occupazione giovanile NEET;
- gli incentivi percettori di misura di inclusione (art. 10 del D.L. 48/2023);
- l'incentivo per il lavoro delle persone con disabilità.

Per ciascuna delle misure agevolative viene definita:

- la platea dei destinatari, con indicazione delle cause di esclusione;
- le condizioni soggettive di accesso;
- la durata dell'incentivo e il periodo entro il quale è possibile fruirne;
- la tipologia dei rapporti di lavoro che danno diritto;
- i datori di lavoro rientranti nella platea dei potenziali beneficiari;
- le modalità di richiesta;
- le condizioni di cumulabilità con altri incentivi.

Il testo integrale è reperibile al seguente LINK:

<https://www.lavoro.gov.it/documenti/incentivi-assunzione-set2023.pdf>

### AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 25/E DEL 18 AGOSTO 2023

#### *Profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working)*

La circolare chiarisce l'applicabilità, in caso di ricorso allo smart working, degli ordinari criteri che valorizzano la presenza fisica in un determinato Stato.

In assenza di modifiche normative, restano applicabili i criteri previsti dall'articolo 2 del Tuir anche per l'identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un'attività lavorativa da remoto o in modalità agile.

Il lavoro si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione per cui è remunerato, indipendentemente dalla circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell'altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.

In relazione alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, la circolare sottolinea come lo svolgimento da remoto dell'attività lavorativa non pregiudichi la configurabilità di una stabile organizzazione o di una base fissa nel territorio dello Stato.

A seguito della diffusione di modalità di lavoro agile, i trasferimenti fittizi di residenza all'estero risultano ulteriormente acuiti, in quanto la modalità di prestazione lavorativa a distanza rende meno immediata l'individuazione del luogo di presenza fisica del lavoratore nel corso dell'anno.

Al riguardo, l'Agenzia chiarisce che il dato formale dell'iscrizione all'AIRE e la circostanza di prestare l'attività lavorativa parzialmente o integralmente da remoto per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia qualora, da una valutazione complessiva dei rapporti economici, patrimoniali e affettivi, risultino integrati i più volte citati criteri di individuazione della residenza fiscale nel nostro Paese.

Analogamente, lo svolgimento a distanza dell'attività lavorativa in un Paese diverso da quello di stabilimento dell'operatore economico non esclude la possibilità che tale attività venga valutata sotto il profilo sostanziale.

## CCNL

### CCNL AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

In data 12 luglio 2023 le Parti sottoscrittrici del c.c.n.l. Autotrasporto merci e logistica hanno siglato la stesura definitiva del c.c.n.l. 18 maggio 2021, che scadrà il 31 marzo 2024.

Le novità di maggior interesse riguardano gli importi dei minimi, gli aumenti periodici di anzianità e l'elemento aggiuntivo della retribuzione per le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie del c.c.n.l. e che non aderiscono al sistema della bilateralità.

## SENTENZE

### LAVORO

#### **TRIBUNALE DEL LAVORO DI RAVENNA, 27 SETTEMBRE 2023**

*Sollevata la questione di costituzionalità dell'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui non prevede la reintegrazione nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.*

Il Giudice del Lavoro di Ravenna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. 23/2015 nella parte in cui esclude la tutela reintegratoria in caso di licenziamento comminato da azienda con oltre 15 dipendenti determinato da "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (art. 3 L. 604/66), anche se il fatto posto a base del licenziamento sia del tutto insussistente.

Il d.lgs. 23/2015, art. 3, prevede infatti la reintegrazione in servizio solo in caso di licenziamento disciplinare se il fatto materiale posto alla base del licenziamento risulti essere manifestamente insussistente, mentre prevede il solo risarcimento del danno se un licenziamento per ragioni oggettive sia risultato manifestamente non sorretto da giustificazione.

La norma, pertanto, ritiene il Giudice Ravennate, violerebbe il principio di uguaglianza e di ragionevolezza in quanto prevede tutele diverse per ipotesi identiche (o almeno omogenee), anche perché tale differenza di trattamento sarebbe determinata dalla mera, insindacabile e libera scelta del datore di lavoro di qualificare in un modo o nell'altro il licenziamento adottato e rivelatosi poi del tutto pretestuoso.

## AGENTI DI COMMERCIO

### **CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV., 2 AGOSTO 2023, N. 23547**

*Sulla determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente*

Ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex art. 1751 c.c., nella base di computo vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come "fisso provvigionale", atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del "quantum", al più ampio concetto di "retribuzioni riscosse" - nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito - mirando detta previsione ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.

## BANCARIO

### **TRIBUNALE DI BRINDISI, 26 AGOSTO 2023 G.U. DOTT. NATALI**

Interpretazione patto accollo

*Qualificazione dell'accordo fra terzo (accollante) e debitore (accollato) come meramente «interno» - e, in quanto tale, non attributivo di alcun diritto al creditore - oppure «esterno», dunque indirizzato all'adesione del creditore (accollatario)*

Il debitore mutuatario vende l'immobile ipotecato a garanzia del credito del mutuante. Nel contratto di vendita, non partecipa il creditore mutuante e non entra nel merito dell'accordo tra parte acquirente e venditore per l'accollo del mutuo.

Il creditore mutuante, a seguito dell'inadempimento del proprio debitore, notifica il precetto esclusivamente alla società acquirente dell'immobile; la quale, tuttavia, oppone il difetto della propria legittimazione passiva, posta la natura meramente interna del patto di accollo contenuto nella riferita vendita.

Nell'accogliere l'opposizione, il Tribunale di Brindisi rileva l'inesistenza nel contratto notarile di formulazioni intese espressamente a proiettare all'esterno, verso il creditore, l'efficacia del patto di accollo. Non essendosi, dunque, verificata la successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, è da ritenersi inesistente il diritto del creditore a procedere direttamente verso il terzo acquirente, che non è debitore del primo.

## FALLIMENTARE

L'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo ha pubblicato le linee guida aventi ad oggetto l'esercizio dell'impresa nell'ambito della liquidazione giudiziale.

Il documento costituisce un'analisi sulla prosecuzione dell'impresa del debitore regolata dal Nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza nell'ambito della liquidazione giudiziale.

Le linee guida sono reperibili al seguente link:

<https://www.dirittodellacrisi.it/file/xeUXots0NckJwZekjHbf4WLnJ0wyiAIPAU2VGyIt.pdf/Esercizio dell'impresa 2023 .pdf>

**Cassazione Civile, 21 luglio 2023, n. 21864**

*Concordato preventivo in continuità*

L'accesso a tale procedura è possibile solo in funzione del mantenimento in vita dell'attività e dei valori aziendali; non ricorre qualora, al momento della domanda, l'attività d'impresa risulti insussistente in quanto cessata.

**REAL ESTATE**

**CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 13 SETTEMBRE 2023, N. 26448**

*Il Notaio, prima di rogitare, ha l'onere di verificare se il venditore è fallito*

La Suprema Corte ha avuto modo recentemente di porre il focus sui doveri professionali del Notaio rogante, ricordando che quest'ultimo deve accertare anche la capacità legale di contrarre delle parti e, a tal fine, deve espletare le ricerche necessarie per verificare se una delle parti risulta fallita.

Il Notaio, quindi, è responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, salvo che il professionista non dimostri che, neppure con l'uso della diligenza professionale da lui esigibile, avrebbe potuto accertare l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.

**TRIBUNALE DI PRATO, SEZIONE CIVILE, 7 SETTEMBRE 2023, N. 599**

*È nulla la delibera condominiale di nomina dell'amministratore se non è indicato il suo compenso*

L'art. 1129, comma 14 c.c. prevede che l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività che verrà svolta in favore del Condominio.

La norma, quindi, prevede un'ipotesi di nullità testuale della delibera di nomina dell'amministratore, che non rechi la specifica indicazione del suo compenso.

Il requisito formale può ritenersi soddisfatto anche qualora nel verbale assembleare vi sia solo un richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso.

L'indicazione del compenso è necessaria anche nel caso in cui il corrispettivo richiesto dall'amministratore risulti invariato rispetto ai precedenti anni.

**RISARCIMENTO DANNI**

**CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 21 SETTEMBRE 2023, N. 26985**

*Valutazione e liquidazione separata del danno da sofferenza interiore nell'attribuzione del risarcimento per danno biologico.*

Non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore ( dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc. ), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti.

Il danno da sofferenza interiore deve formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione ogniqualvolta risultano dedotti e provati.

## **ASSICURAZIONI**

### **CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 22 SETTEMBRE 2023, N. 27137**

*Ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede stradale non esclude di per sé la responsabilità dell'ente custode*

La circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna (caduta in un fossato-intercapedine nei pressi della chiesa), alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., dell'amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a [studio.legale@sldm.it](mailto:studio.legale@sldm.it).

**Grazie per l'attenzione**